

AVVISO AGLI AZIONISTI DI CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA PISA LIVORNO S.p.A.

Modalità e termini di esercizio del diritto di vendita ai sensi dell'art. 2505-bis del codice civile e di esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 e seguenti del codice civile

Si informa che in data 30 novembre 2011 (di seguito, la "Data di Iscrizione") è stata iscritta nel Registro delle Imprese di Lucca la delibera dell'Assemblea straordinaria di Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno S.p.A. ("Crlupili" o "Società Incorporanda"), tenutasi in data 29 novembre 2011, che ha approvato la fusione per incorporazione di Crlupili nella controllante Banco Popolare Società Cooperativa ("Banco" o "Banco Popolare" o "Società Incorporante"), nell'ambito del progetto di fusione che prevede la fusione per incorporazione nel Banco, oltre che della Crlupili, della Banca Popolare di Verona - S. Geminiano e S. Prospero S.p.A. ("BPV-SGSP"), della Banca Popolare di Lodi S.p.A. ("BPL"), della Banca Popolare di Novara S.p.A. ("BPN") e della Banca Popolare di Cremona S.p.A. ("BP Cremona"). L'operazione di fusione per incorporazione nel Banco della Crlupili (la "Fusione"), deliberata come detto dall'Assemblea straordinaria della Crlupili del 29 novembre 2011 (la "Delibera dell'Assemblea Straordinaria Crlupili"), si inquadra nell'ambito del progetto di complessiva semplificazione e razionalizzazione della struttura ed articolazione societaria del Gruppo bancario Banco Popolare ("Gruppo BP" o "Gruppo"), il tutto secondo quanto descritto nella relazione degli amministratori redatta ai sensi dell'art. 2501-quinquies cod. civ. e approvata dal Consiglio di Amministrazione della Crlupili del 29 agosto 2011 (la "Relazione CdA Crlupili"). Detta relazione è a disposizione dei Soci, unitamente alla restante documentazione sulla Fusione prevista dall'art. 2501-septies cod. civ., presso la sede legale della Società Incorporanda. La Società Incorporante, a seguito del perfezionamento della Fusione e previo annullamento delle azioni ordinarie Crlupili concambiate, procederà all'aumento del proprio capitale sociale per massimi nominali Euro 4.157.077,82, mediante emissione di massime n. 1.707.433 nuove azioni ordinarie, da attribuire agli azionisti della Crlupili (per BPV-SGSP, BPL e BPN, in quanto società interamente possedute dal Banco non è previsto alcun rapporto di cambio, mentre per BP Cremona, stante il rapporto di cambio di n. 1,5 azioni ordinarie Banco per ogni n. 1 azione ordinaria della BP Cremona, la Società Incorporante procederà all'aumento del proprio capitale sociale per massimi nominali Euro 433.796,83, mediante emissione di massime n. 178.173 nuove azioni ordinarie), secondo il seguente rapporto di cambio:

n. 0,35 azioni ordinarie della Società Incorporante per ogni azione ordinaria Crlupili

Le nuove azioni ordinarie Banco Popolare emesse, al pari di quelle in circolazione e con il medesimo godimento, saranno negoziate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. L'approvazione della Fusione da parte dell'Assemblea Straordinaria della Crlupili, come già indicato nel progetto di fusione relativo all'operazione in oggetto (il "Progetto di Fusione") e meglio illustrato nella Relazione CdA Crlupili, determina, in capo agli azionisti della Crlupili - al ricorrere dei presupposti, con le modalità ed ai prezzi di seguito precisati - l'insorgere del diritto (A) di cedere le proprie azioni ordinarie Crlupili alla Società Incorporante (il "Diritto di Vendita") ovvero (B) di recedere dalla compagnia sociale della Crlupili (il "Diritto di Recesso").

I. - IL DIRITTO DI VENDITA

Come previsto nel Progetto di Fusione, il Consiglio di Gestione della Società Incorporante ha deciso, ricorrendone i presupposti, di avvalersi della facoltà di cui all'art. 2505-bis, comma 1, cod. civ. L'art. 2501-sexies cod. civ., che prevede la relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio nell'ambito di operazioni di fusione, non ha dunque trovato applicazione alla Fusione, in quanto (i) il Banco possiede una quota di partecipazione al capitale sociale di Crlupili superiore al 90%, nonché (ii) il Banco ha concesso agli azionisti di minoranza della Società Incorporanda il Diritto di Vendita, ossia il diritto di far acquistare le loro azioni dalla Società Incorporante ad un corrispettivo determinato alla stregua dei medesimi criteri previsti dall'articolo 2437-ter, comma 2, cod. civ. per la definizione del valore di liquidazione delle azioni ai fini del recesso. Pertanto gli azionisti di minoranza della Crlupili hanno diritto, secondo i termini, alle condizioni e per il corrispettivo di seguito precisati, di cedere le azioni ordinarie Crlupili di loro titolarità.

Corrispettivo della Vendita

Il Consiglio di Gestione del Banco ha stabilito in Euro 1,63 il prezzo per l'acquisto di ciascuna delle azioni Crlupili oggetto del Diritto di Vendita (il "Corrispettivo della Vendita"). Il Corrispettivo della Vendita è identico (Euro 1,63) al Valore di Liquidazione (come di seguito definito) delle azioni in caso di recesso fissato dal Consiglio di Amministrazione della Crlupili, sentito il parere del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Dichiarazione di Vendita

Ciascun azionista Crlupili legittimato all'esercizio del Diritto di Vendita (l'"Azionista Avente Diritto alla Vendita") potrà esercitare il proprio Diritto di Vendita, per tutte o per parte delle azioni detenute, mediante lettera raccomandata che dovrà essere spedita entro 15 giorni dalla Data di Iscrizione, vale a dire **entro e non oltre il 15 dicembre 2011** (il "Termine di Esercizio della Vendita"). L'Azionista Avente Diritto alla Vendita potrà esercitare il Diritto di Vendita, per tutte o per parte delle azioni detenute, mediante invio al Banco Popolare di una lettera raccomandata A.R. (la "Dichiarazione di Vendita") che dovrà essere spedita al Banco Popolare entro il Termine di Esercizio della Vendita al seguente indirizzo:

"Banco Popolare Soc. Coop. - P.zza Nogara 2 - 37121 Verona".

La Dichiarazione di Vendita dovrà contenere le seguenti informazioni:

- i dati anagrafici o comunque le generalità, il codice fiscale e il domicilio dell'Azionista Avente Diritto alla Vendita (ed, ove possibile, un recapito telefonico ed un indirizzo email) per le comunicazioni inerenti il Diritto di Vendita;
- il numero di azioni per le quali è esercitato il Diritto di Vendita;
- gli estremi e le coordinate del conto corrente dell'Azionista Avente Diritto alla Vendita su cui dovrà essere accreditato il valore di liquidazione delle azioni per le quali sia stato esercitato il Diritto di Vendita;
- l'indicazione dell'eventuale intermediario depositario delle azioni oggetto di vendita (l'"Intermediario Depositario");
- l'autorizzazione dell'Azionista Avente Diritto alla Vendita all'Intermediario Depositario: (i) all'accettazione in un conto terzi vincolato a favore del Banco Popolare medesimo (il "Conto Vincolato per la Vendita") delle azioni oggetto di esercizio del Diritto di Vendita depositate presso l'Intermediario Depositario, nonché (ii) al trasferimento al Banco Popolare delle medesime azioni verso il pagamento del Corrispettivo della Vendita.

Fermo quanto precede, l'Azionista Avente Diritto alla Vendita che intende esercitare il Diritto di Vendita dovrà dichiarare, nella medesima Dichiarazione di Vendita, che le azioni oggetto del Diritto di Vendita sono libere da pegno o altri vincoli a favore di terzi (ovvero, in caso contrario e quale condizione per l'ammissibilità della Dichiarazione di Vendita, l'indicazione che sarà trasmessa - sempre entro il Termine di Esercizio - un'apposita dichiarazione del creditore pignoratorio o del soggetto a cui favore sia posto altro vincolo, nelle forme di legge applicabili, con la quale tale soggetto presti il consenso irrevocabile alla liberazione del pegno o del vincolo e alle relative annotazioni da parte dell'Intermediario Depositario, la "Liberazione dai Vincoli per la Vendita").

L'Azionista Avente Diritto alla Vendita che intende esercitare il Diritto di Vendita dovrà altresì trasmettere al Banco Popolare, con le stesse modalità e contestualmente alla Dichiarazione di Vendita - oppure, ove ciò non fosse possibile, anche successivamente, ma comunque entro e non oltre il Termine di Esercizio della Vendita - un'apposita certificazione (la "Certificazione per la Vendita"), rilasciata dall'Intermediario Depositario, la quale attesti:

- la proprietà ininterrotta in capo all'Azionista Avente Diritto alla Vendita, a decorrere dalla data della Delibera dell'Assemblea Straordinaria Crlupili di approvazione della Fusione e fino alla data di rilascio della Certificazione per la Vendita, delle azioni in relazione alle quali viene esercitato il Diritto di Vendita, nonché del loro trasferimento nel Conto Vincolato per la Vendita;
- l'assenza di pegno o altro vincolo sulle azioni in relazione alle quali viene esercitato il Diritto di Vendita. In caso contrario, l'Azionista Avente Diritto alla Vendita dovrà provvedere a trasmettere alla Società, insieme alla Certificazione per la Vendita e quale condizione per l'ammissibilità della Dichiarazione di Vendita, la Liberazione dai Vincoli per la Vendita.

Procedura per l'esercizio del Diritto di Vendita

Le azioni per le quali sia stato esercitato il Diritto di Vendita saranno trasferite al Banco Popolare, a fronte del pagamento del Corrispettivo della Vendita, prima della data di efficacia della Fusione.

Blocco delle azioni oggetto di vendita

Le azioni ordinarie Crlupili per le quali sarà esercitato il Diritto di Vendita non potranno essere cedute dall'Azionista Avente Diritto alla Vendita ed il rilascio, su sua richiesta, della Certificazione per la Vendita da parte dell'Intermediario Depositario comporterà il **blocco delle stesse azioni ad opera dell'Intermediario medesimo**, mediante deposito nel Conto Vincolato per la Vendita. **Tale blocco durerà sino al trasferimento delle azioni oggetto di vendita che interverrà prima della data di efficacia della Fusione con pagamento del Corrispettivo della Vendita**, fermo restando che l'Azionista Legittimato alla Vendita sarà autorizzato ad esercitare l'eventuale diritto di voto spettante su tali azioni fino al pagamento del Corrispettivo della Vendita.

Versamento del Corrispettivo della Vendita

Gli Azionisti Aventi Diritto alla Vendita che abbiano esercitato il Diritto di Vendita riceveranno, subordinatamente alla verifica della completezza e della regolarità della Dichiarazione di Vendita, della Certificazione per il Diritto di Vendita e dell'eventuale Liberazione dai Vincoli per il Diritto di Vendita, il pagamento del Corrispettivo della Vendita entro la data di efficacia della Fusione.

II. - IL DIRITTO DI RECESSO

A ciascun azionista della Crlupili che non abbia concorso alla Delibera dell'Assemblea Straordinaria Crlupili - ossia agli azionisti assenti, astenuti o dissenzienti - spetta il Diritto di Recesso in quanto (i) ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lettera b), cod. civ., la fusione per incorporazione nel Banco Popolare, costituito in forma di società cooperativa, comporta la trasformazione eterogenea della Crlupili, costituita in forma di società per azioni, e (ii) ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lettera g), cod. civ., la fusione in una società cooperativa determina la modificazione dei diritti di voto e di partecipazione previsti dallo statuto (l'"Azionista Avente Diritto al Recesso").

Condizione di efficacia del recesso

L'efficacia dell'eventuale recesso esercitato dagli Azionisti Aventi Diritto al Recesso nei modi e termini di seguito descritti sarà subordinato al perfezionamento della Fusione, per tale intendendosi, ai fini del presente avviso, l'efficacia dell'operazione di Fusione. Identica condizione sospensiva sarà apposta anche al pagamento delle azioni medesime da parte di coloro che le avessero acquistate nell'ambito dell'Offerta in Opzione (come *infra* definita) e al trasferimento delle azioni in questione a loro favore, nella misura in cui tali fasi del procedimento di liquidazione venissero intraprese prima dell'avveramento della predetta condizione.

Valore di liquidazione

Come previsto dalla Relazione CdA Crlupili, il valore di liquidazione delle azioni ordinarie della Crlupili per le quali sia stato esercitato il diritto di recesso, è stato determinato, ai sensi dell'art. 2437-ter cod. civ., dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 29 agosto 2011, sentito il parere del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione contabile della Crlupili, in Euro 1,63 per azione (il "Valore di Liquidazione"). La documentazione relativa all'indicazione del Valore di Liquidazione, compresa la Relazione CdA Crlupili, il parere del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti è disponibile presso la sede della Società.

Dichiarazione di Recesso

Il Diritto di Recesso potrà essere esercitato da ciascun Azionista Avente Diritto al Recesso, per tutte o per parte delle azioni detenute, ai sensi dell'articolo 2437-bis cod. civ. e secondo le modalità ivi previste, mediante invio di lettera raccomandata A.R. (la "Dichiarazione di Recesso") che dovrà essere spedita alla Crlupili entro quindici giorni di calendario dalla Data di Iscrizione e dunque **entro e non oltre il 15 dicembre 2011** (il "Termine di Esercizio del Recesso"). Detta comunicazione dovrà essere indirizzata dagli Azionisti Aventi Diritto al Recesso della Crlupili, a:

"Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno S.p.A. - Piazza San Giusto, 10 - 55100 Lucca".

La Dichiarazione di Recesso dovrà recare le seguenti informazioni:

- i dati anagrafici o comunque le generalità, il codice fiscale e il domicilio dell'Azionista Avente Diritto al Recesso (ed, ove possibile, un recapito telefonico ed un indirizzo email) per le comunicazioni inerenti il Diritto di Recesso;
- il numero di azioni per le quali è esercitato il Diritto di Recesso;
- gli estremi e le coordinate del conto corrente dell'Azionista Avente Diritto al Recesso su cui dovrà essere accreditato il Valore di Liquidazione delle azioni per le quali sia stato esercitato il Diritto di Recesso;
- l'indicazione dell'eventuale Intermediario Depositario delle azioni oggetto di recesso;
- l'autorizzazione dell'Azionista Avente Diritto al Recesso all'accettazione presso Crlupili, valido quale deposito presso la sede sociale ai sensi dell'art. 2437-bis, comma 2, cod. civ., in un conto terzi vincolato a favore della Crlupili, ai fini dell'espletamento della procedura di cui agli articoli 2437-bis e seguenti cod. civ. (il "Conto Vincolato per il Recesso"), delle azioni oggetto di recesso depositate presso l'Intermediario Depositario.

Fermo quanto precede, l'Azionista Avente Diritto al Recesso che intende recedere dovrà dichiarare, nella medesima Dichiarazione di Recesso, che le azioni oggetto del Diritto di Recesso sono libere da pegno o altri vincoli a favore di terzi (ovvero, in caso contrario e quale condizione per l'ammissibilità della Dichiarazione di Recesso, l'indicazione che sarà trasmessa - sempre entro il Termine di Esercizio del Recesso - un'apposita dichiarazione del creditore pignoratorio o del soggetto a cui favore sia posto altro vincolo, nelle forme di legge applicabili, con la quale tale soggetto presti il consenso irrevocabile alla liberazione del pegno o del vincolo e alle relative annotazioni da parte dell'Intermediario Depositario, la "Liberazione dai Vincoli per il Recesso").

Per l'Azionista Avente Diritto al Recesso che intende recedere la legittimazione all'esercizio del relativo diritto è attestata da comunicazione (la "Comunicazione per il Recesso") all'emittente Crlupili ai sensi dell'art. 23 del "Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzie e delle relative società di gestione", adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008, e successivamente modificato con atto Banca d'Italia/Consob del 24 dicembre 2010 (il "Regolamento").

Blocco delle azioni oggetto di recesso

Come previsto dall'art. 2437-bis, comma 2, cod. civ., e dall'art. 23, comma 2 del Regolamento le azioni ordinarie Crlupili per le quali sarà esercitato il Diritto di Recesso non potranno essere cedute dall'Azionista Avente Diritto al Recesso ed il rilascio, su sua richiesta, della Comunicazione per il Recesso da parte dell'Intermediario Depositario comporterà il **blocco delle stesse azioni ad opera dell'Intermediario medesimo**, mediante deposito nel Conto Vincolato per il Recesso. **Tale blocco durerà sino al trasferimento delle azioni oggetto di recesso che interverrà all'esito del procedimento di liquidazione** con pagamento del Valore di Liquidazione, fermo restando che l'Azionista Avente Diritto al Recesso sarà autorizzato ad esercitare il diritto di voto spettante su tali azioni fino al pagamento del Valore di Liquidazione.

Procedimento di liquidazione

Nel caso in cui uno o più Azionisti Aventi Diritto al Recesso esercitino il Diritto di Recesso, il procedimento di liquidazione si svolgerà in conformità a quanto previsto dall'art. 2437-*quater* cod. civ..

Qualora alla data di efficacia della Fusione la procedura di cui al predetto art. 2437-*quater* cod. civ. sia ancora in corso, le azioni Crlupili per le quali sia stato esercitato il diritto di recesso verranno concambiate, sulla base del rapporto di cambio relativo alla Fusione, in azioni ordinarie Banco Popolare di nuova emissione (0,35 azioni ordinarie Banco Popolare di nuova emissione per ogni n. 1 azione ordinaria Crlupili). Resta inteso che tali azioni Banco Popolare di nuova emissione saranno parimenti soggette al vincolo di indisponibilità di cui al paragrafo che precede (*Blocco delle azioni oggetto di recesso*) e che gli Azionisti Aventi Diritto al Recesso continueranno ad aver diritto a ricevere il medesimo valore di liquidazione indicato al paragrafo che precede relativo al Valore di liquidazione.

Ne consegue inoltre che, a partire dalla data di efficacia della Fusione, l'Offerta in Opzione (come di seguito definita) e in generale le successive fasi del procedimento di liquidazione, avrà ad oggetto le azioni ordinarie Banco Popolare emesse, sulla base del rapporto di cambio relativo alla Fusione, in sostituzione delle azioni Crlupili per le quali sia stato esercitato il diritto di recesso.

L'Offerta in Opzione

In primo luogo, le azioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso verranno offerte in opzione ai possessori di azioni Crlupili diversi dagli Azionisti Aventi Diritto al Recesso che abbiano esercitato il Diritto di Recesso, in proporzione al numero di azioni Crlupili da essi possedute (l'"Offerta in Opzione"). Per l'esercizio del diritto di opzione verrà concesso un termine non inferiore a trenta giorni dalla data di deposito dell'Offerta in Opzione presso il Registro delle Imprese di Lucca. Gli azionisti di Crlupili che eserciteranno il diritto di opzione nell'ambito dell'Offerta in Opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, avranno altresì diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inoperte; qualora il numero delle azioni per le quali sia richiesta la prelazione sia superiore al quantitativo di azioni rimaste inoperte all'esito dell'Offerta in Opzione, si procederà al riparto tra tutti i richiedenti in proporzione al numero delle azioni possedute da ciascuno di essi.

Crlupili comunicherà le modalità ed i termini di adesione all'Offerta in Opzione ed ogni ulteriore informazione relativa alla stessa nell'avviso che sarà depositato presso il Registro delle Imprese di Lucca ai sensi dell'art. 2437-*quater*, comma 2, cod. civ. e pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale nonché sul proprio sito internet www.crluccapisaiv.it.

Ulteriori fasi del procedimento di liquidazione

In caso di mancato collocamento delle azioni all'esito dell'Offerta in Opzione entro centottanta giorni dalla Dichiarazione di Recesso, le azioni rimaste inoperte all'esito dell'Offerta in Opzione e non collocate presso terzi verranno rimborsate, ai sensi dell'art. 2437-*quater*, comma 5, cod. civ., mediante acquisto da parte del Banco Popolare (quale società incorporante all'esito della Fusione) attraverso l'utilizzo di utili e riserve disponibili, anche in deroga ai limiti quantitativi previsti dall'art. 2357, comma 3, cod. civ. In assenza di utili e riserve disponibili dovrà procedersi alla riduzione del capitale sociale.

Modalità e termini di pagamento del valore di liquidazione e di trasferimento delle azioni

Come già indicato sopra, ad esito della procedura descritta e subordinatamente all'efficacia della Fusione:

- gli Azionisti Aventi Diritto al Recesso che avranno esercitato il diritto di recesso riceveranno il pagamento del valore di liquidazione delle azioni oggetto del recesso, in conformità alla disciplina di legge applicabile;
- le azioni Banco Popolare emesse sulla base del rapporto di cambio relativo alla Fusione in luogo delle azioni Crlupili per le quali sia stato esercitato il diritto di recesso verranno trasferite a coloro che avranno aderito all'Offerta in Opzione, ovvero a Banco Popolare nell'ipotesi di acquisto ai sensi dell'art. 2437-*quater*, comma 5, cod. civ., previa corresponsione del relativo prezzo.

In caso di definitivo mancato avveramento della condizione relativa all'efficacia della Fusione, (i) le azioni Crlupili per le quali sia stato esercitato il diritto di recesso (ovvero le azioni Banco Popolare assegnate in scambio delle stesse) saranno liberate dal vincolo di indisponibilità evidenziato nel paragrafo che precede (*Blocco delle azioni oggetto di recesso*) e rimesse nella libera disponibilità dell'Azionista Avente Diritto al Recesso; e (ii) il procedimento di liquidazione, a qualunque stadio esso sia, verrà interrotto.

Ai sensi della vigente normativa, Banco Popolare e Crlupili provvederanno a comunicare in tempo utile agli interessati mediante pubblicazione di appositi avvisi su almeno un quotidiano a diffusione nazionale, nonché sui siti internet www.bancopopolare.it e www.crluccapisaiv.it le ulteriori informazioni rilevanti ai fini della procedura di recesso, ed in particolare (i) i termini e le modalità relativi alla procedura di liquidazione delle azioni oggetto di recesso e (ii) le informazioni relative all'avveramento della condizione da cui dipende l'efficacia del diritto di recesso e, in generale, relative allo svolgimento del procedimento di liquidazione ai sensi delle disposizioni che precedono.